



COMUNICATO UFFICIALE n° 7

del 26 febbraio 2018

(composto da n° 07 pagine)

Sommario:

- ❖ Decisione Corte Nazionale di Giustizia n. 03/2018

S.d.A. Calcio Nazionale Uisp
Segreteria Nazionale
Via Laudadeo Testi, 2 43122 Parma

tel. 0521.707411 fax 0521.707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 03/2018 (Stagione Sportiva 2017/2018)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Giambianco Silvestro - Responsabile

Marzo Angelo - Componente

Caldarelli Viola - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: A.S.D. A.C. FONTEROSA

S.d.A. CALCIO Comitato Territoriale di AREZZO

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 22/12/2017, indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della cauzione per la presentazione del reclamo ricorso, il Sig. Bardelli Roberto, legale rappresentante della A.S.D. A.C. FONTEROSA con sede Arezzo via A. Soffici n. 119 propone ricorso avverso la Delibera n. 7 anno 2017/2018 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Comitato Regionale Toscana pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale n. 8 del 20/12/2017 con la quale la predetta Commissione, rigettava il ricorso proposto dal legale rappresentante A.S.D. A.C. FONTEROSA, avverso a quanto deliberato dal Giudice di primo grado e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 21/11/2017 della S.d.A. Calcio UISP Comitato Territoriale Arezzo.

Il ricorso prende spunto dalle giustificazioni addotte dalla Commissione disciplinare di appello nel riformulare la decisione assunta dal Giudice di primo grado e cioè quella di ridurre la squalifica a carico del tesserato Bianchini Venerando, in quanto secondo la stessa Commissione risulta essere "eccessivamente afflittiva la formulazione della sanzione ex art.138 R.D."

Inoltre, il ricorrente rimarcava quanto già chiarito in sede di ricorso al Giudice di secondo grado e cioè che "il sig. Bianchini Venerando, una volta terminato l'incontro, ha esclusivamente lasciato la bandierina di gioco sulla panchina della propria squadra per poi abbandonare immediatamente il campo sportivo per fare ritorno alla propria abitazione senza mai avvicinarsi al direttore di gara o rivolgere allo stesso alcuna parola".

Per quanto sopra riportato, il ricorrente chiede la non sussistenza dei fatti e quindi conseguenzialmente la completa cancellazione della sanzione.

MOTIVAZIONI

I fatti che portavano il Giudice di primo grado a squalificare il tesserato Bianchini Venerando, riguardavano il finale della partita A.S.D. A.C. Fonterosa - ADC San Polo valevole quale VII giornata del campionato di Seconda Divisione girone B e finita con il risultato di 1 - 2.

Gli eventi si verificavano a fine partita, poco prima dell'ingresso dell'arbitro negli spogliatoi, dove, dalla ricostruzione fatta dal Direttore di gara, lo stesso veniva minacciato e offeso dagli spettatori presenti sugli spalti e *“soprattutto dai giocatori del Fonterosa, in particolare dal guardalinee signor Bianchini Venerando il quale mi minacciava e mi colpiva in modo violento con la bandierina sull'occhio”*.

La Commissione disciplinare di appello, così come si evince dalla delibera n. 7 anno 2017/2018, precisava che *“verificato il materiale prodotto in atti... atteso che l'episodio sopra descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato Bianchini Venerando della Soc. Fonterosa A.C., in quanto il fatto... trovi adesivo riscontro nel contenuto del referto arbitrale del 17.11.2017, così come negli atti d'indagine successivi, ritenuto però che la gravità del fatto debba essere diversamente considerata, alla luce dell'istruttoria svolta, per cui appare eccessivamente afflittiva la formulazione della sanzione ex art. 138 R.D., così come irrogata dal Giudice di prime cure di Arezzo...”*

PREMESSO

- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione.**
- Che la UISP ed in particolare la S.d.A. Calcio è retta dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi)
- Dell'associazionismo (art. 3) ovvero di un'attività esclusivamente dedicata ai soci, di autonomia normativa.
- Nel settore disciplinare di autonomia ed indipendenza, dell'esclusività della giurisdizione (art. 6)
- Dall'esclusività delle fonti normative (art. 7) anche esse inderogabili, così come dai principi di prova legale (salvo verifiche di falso) del referto arbitrale.
- **NEL MERITO**

A parere di questa Corte il ricorrente, per dare sostegno al proprio ricorso, richiama solo una parte delle motivazioni addotte dalla Commissione disciplinare di appello (*appare eccessivamente afflittiva la formulazione della sanzione*), mentre non dà eccessiva rilevanza al dispositivo nella sua interezza, dove, da un'attenta lettura, si arriva facilmente a collocare le motivazioni finali entro un più ampio contesto di verifiche ed accertamenti di cui la Commissione si è resa parte attiva.

Questa Corte, allo scopo di reperire quante più notizie utili, provvedeva a richiedere alla Struttura di Attività Calcio competente copia del fascicolo art.80 R.D., detta documentazione trasmessa in data 08/01/2018 veniva integrata con successiva documentazione prodotta il 29/01/2018.

Dalla valutazione di tale documentazione si evince chiaramente che la Commissione disciplinare di appello ha seguito un efficace schema di analisi che la portava a verificare il materiale prodotto in atti e che, da questi, secondo il proprio parere l'episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato. Inoltre, da questa analisi emergevano i presupposti per riconsiderare la gravità dei fatti le cui risultanze portavano la stessa Commissione a riformulare la sanzione utilizzando la dizione "*appare eccessivamente afflittiva la formulazione della sanzione*".

La sentenza de qua nella parte conclusiva stabilisce che la formulazione della sanzione appare eccessivamente afflittiva, ma non sancisce l'inopportunità o l'errato utilizzo dell'art. 138 R.D., chiarisce invece che, dopo le opportune verifiche effettuate, "*l'episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato*". Pertanto la Commissione si limita, nell'applicazione della sanzione, a renderla meno afflittiva, ricalcolandola ai sensi degli artt.138, 27 e 30 del Regolamento Disciplina.

Il ricorrente, inoltre, fa riferimento alla possibilità che diverse persone presenti all'accaduto non siano mai state sentite a testimoniare, ma, di fatto, non presentando alcuna "nuova prova" lasciando, a suo dire, nelle facoltà di questa Corte la possibilità di acquisizione di nuove prove.

Le prove, così come previsto dall'art. 89 R.D. comma 2, sono a carico del ricorrente, e sicuramente non possono essere generiche in quanto l'Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi concreti di prova. Il ricorrente nel ricorso si limita a riportare quanto già segnalato alla Commissione disciplinare di appello, ma non porta ulteriori prove in merito, si limita a comunicare alcuni nominativi che non sono mai stati sentiti.

Il fascicolo pervenuto, secondo questa Corte, contiene un atto in particolare, viziato dall'inosservanza o difettoso compimento di procedure relative alle competenze non perfettamente in linea con i dettami della Normativa Generale (eccedono la competenza

dell'Organo che li ha emessi), per cui detto atto perde la propria condizione di efficacia, di fatto risultante inutilizzabile ed inammissibile in questo giudizio.

Il ricorrente inoltre fa riferimento ad alcune anomalie riscontrate tra il referto arbitrale e le "liste consegnate" a fine gara alle due società.

In assenza di specifiche norme presenti nella Normativa Generale e nel Regolamento del Gioco del Calcio UISP, la Corte Nazionale di Giustizia è chiamata ad intervenire per una questione di legittimità (art. 51 R.D.)

A questa Corte corre l'obbligo di fare un poco di chiarezza in merito all'utilizzo da parte di alcune Strutture di Attività del così detto "refertino breve", nel caso specifico "liste".

La Normativa Generale ed il Regolamento del Gioco del Calcio UISP non contemplano l'obbligo giuridico da parte del direttore di gara di consegnare questo documento a fine gara alle società, pertanto lo stesso non risulta essere annoverato tra i documenti "ufficiali" di gara. Tale documento a parere di questa Corte nasce da buoni propositi per una fattiva collaborazione tra le diverse componenti del gioco del calcio, squadre ed arbitri. Tale strumento, si ribadisce ancora una volta non "ufficiale", ha lo scopo di prevenire e quindi bloccare sul nascere eventuali errori commessi da parte del direttore di gara, quali scambi di persona nell'applicazione di sanzioni disciplinari, assegnazioni errate di gol dove è prevista la classifica marcatori.

Tale collaborazione presuppone che la "contestazione" avvenga subito nell'immediatezza della consegna, in modo da evitare, per tali dettagli, eventuali ricorsi. L'immediatezza presuppone che l'arbitro sia posto nella condizione di rivedere gli eventuali documenti di riconoscimento, e, molte volte, anche de visu gli atleti per un ulteriore riconoscimento, ed evitare scambi di persona.

Tale utile strumento, se ben utilizzato, risulta essere utilissimo per dirimere eventuali contestazioni per scambi di persona, ma non nasce (manca il fondamento giuridico) per essere utilizzato come prova in eventuali ricorsi.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto il socio Bardelli Roberto legale rappresentante della A.S.D. A.C. FONTEROSA a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, è del parere che:

- Visto l'art. 2 lett. e) della Carta dei Principi - Principio di Lealtà - mette in evidenza che ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

- Visto l'articolo 4 R.D. che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti... è soggetto a sanzioni disciplinari;
- Visto l'art. 28 R.D. - criteri di applicazione della sanzione - che prevede: La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.

Visto l'art. 27 R.D. Aggravante speciale: Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di Ufficiali di gara o di Procuratore arbitrale o di un Dirigente UISP o di un Giudice.

- Viste le prove legali Art. 90 R.D. presentate a corredo del ricorso;
- Visto il contenuto del referto arbitrale datato 17/11/2017, con il quale si metteva in evidenza l'azione compiuta dal giocatore segnalato dall'arbitro;
- Visto l'art. 138 R.D.;
- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado della S.d.A. Calcio Comitato Territoriale Arezzo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 21/11/2017 della S.d.A. Calcio Comitato Territoriale Arezzo;
- Vista la Delibera n. 7 anno 2017/2018 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Comitato Regionale Toscana pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale n. 8 del 20/12/2017, con la quale detta Commissione, accogliendo in parte il ricorso del legale rappresentante della società A.S.D. A.C. FONTEROSA, riduceva la sanzione inflitta al tesserato Bianchini Venerando per i fatti occorsi nella gara del 17/11/2017;
- Visto il contenuto del referto e del supplemento arbitrale datato 17/11/2017, dal quale si evincono il nominativo ed i fatti accaduti alla fine della gara;
- Accertato che la Commissione disciplinare di appello ha seguito un efficace schema di analisi che la portava a verificare il materiale prodotto in atti e che da questi secondo il proprio parere l'episodio descritto integrava i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato.
- Accertato altresì che la stessa Commissione dall'analisi effettuata constatava che emergevano i presupposti per riconsiderare la gravità dei fatti le cui risultanze portavano la stessa Commissione a riformulare la sanzione utilizzando la dizione "appare eccessivamente afflittiva la formulazione della sanzione".
- Viste le prove legali Art. 90 R.D. contenute nel fascicolo predisposto dalla S.d.A. Calcio

UISP Comitato Regionale Toscana e trasmesse i giorni 08/01/2018 e 29/01/2018

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** l'istanza del Reclamo del Sig. Bardelli Roberto, legale rappresentante della A.S.D. A.C. FONTEROSA, per le motivazioni sopra citate. Di fatto con l'inammissibilità del ricorso, si confermano i provvedimenti disciplinari adottati con Delibera n. 7 anno 2017/2018 dalla Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Comitato Regionale Toscana pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale n. 8 del 20/12/2017.
- dispone di incamerare la cauzione versata, per il rigetto del reclamo ricorso.
- dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio UISP Comitato Regionale Toscana e della Struttura di Attività Calcio UISP Comitato Territoriale di Arezzo, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - comma a) della N.G. vigente.

Così deciso in Parma, lì 26/02/2018

F.to Silvestro Giamblanco
F.to Angelo Marzo - Componente
F.to Viola Caldarelli - Componente